

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **38/1988** (ECLI:IT:COST:1988:38)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **13/01/1988**

Deposito del **19/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10206**

Atti decisi:

N. 38

## ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ("Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria"), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Tribunale di Palermo, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo

Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, adito con ricorso da Giuseppe Marsala Fanara, il quale lamentava l'esiguità del compenso liquidatogli dal Tribunale di Palermo per l'attività di custode giudiziario di beni sequestrati, ha sollevato, con ordinanza emessa l'8 marzo 1985, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ("Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto riserverebbe solo ai "periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori" la facoltà di proporre opposizione, avverso i decreti di liquidazione dei loro compensi, dinanzi al Tribunale o alla Corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita la sua funzione il pubblico ministero o nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto, al fine di ottenere il riesame del provvedimento (attraverso il procedimento regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794) escludendo invece tale rimedio per i custodi giudiziari, ai quali, per contestare la liquidazione del compenso, non rimarrebbe altro mezzo che il ricorso allo stesso giudice che li ha nominati senza la garanzia del contraddittorio;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione, ove ritenuta ammissibile, sia dichiarata infondata;

Considerato che in materia processuale è consentito al legislatore di prevedere procedimenti differenziati e di regolare in modo non rigidamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale;

che il decreto che liquida il compenso al custode giudiziario può essere ricondotto fra i provvedimenti speciali a carattere monitorio emessi dal giudice in via provvisoria, con la conseguenza che avverso il decreto stesso è esperibile un mezzo di impugnazione idoneo ad introdurre un giudizio ordinario di cognizione anche sul merito della domanda creditoria, con l'osservanza della regola del contraddittorio;

che il diritto del custode giudiziario al compenso è perciò oggetto di tutela giudiziaria diversa ma non deteriore rispetto a quella riservata ai diritti degli altri ausiliari del giudice;

che per le suddette ragioni la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ("Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*